

LA TRISTE STORIA DI UN TRISTO ISTITUTO

BREVI NOTE CONCERNENTI L'ATTUALE ISPRA

Le origini dell'Istituto risalgono all'anno 1933, allorché, presso l'Università di Bologna, viene fondato il Laboratorio di zoologia applicato alla caccia.

L'apposito D.M. istitutivo è del 31 gennaio 1933, in esecuzione della normativa di cui all'art. 78 del Testo Unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (Regio Decreto N.117 del 15.1.1931).

Nel 1939, in occasione dell'aggiornamento del T.U., l'esistente "Laboratorio di zoologia applicata alla caccia" viene confermato e gli viene attribuita la funzione di organo di consulenza scientifica e tecnica del Ministero dell'Agricoltura e Foreste.

La legge N° 799 del 1967, ulteriormente modificativa del T.U., conferma la vigilanza del Ministero dell'Agricoltura e Foreste sul Laboratorio.

Successivamente con la Legge N.968 del 27 dicembre 1977 il Laboratorio assume la nuova denominazione di "Istituto Nazionale di Biologia della Selvaggina" (INBS), ferma restando la vigilanza del suddetto Ministero.

Con la legge di riforma dell'esercizio e prelievo venatorio, attualmente in vigore e cioè la N.157 dell'11.12.1992, l'INBS assume la nuova denominazione di "Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica" (I.N.F.S.). Vengono altresì rideterminati i compiti del nuovo Ente, la vigilanza del quale viene trasferita dal Ministero dell'Agricoltura alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il compito della vigilanza sull'I.N.F.S., viene ulteriormente modificato allorché (complice Pecoraro Scanio) con un comma inserito nella legge 27.12.2006 – cosiddetta legge finanziaria 2007 – la vigilanza viene trasferita nella competenza del Ministero dell'Ambiente.

L'I.N.F.S., quindi, confluisce per accorpamento nell'attuale -I.S.P.R.A.- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, come da D.L. N.112 del giugno 2008.

I compiti dell'ISPRA, "quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province" sono definiti ai NN.2, 3 e 4 dell'art. 7 della Legge N.157/92 e al punto 3 dell'art. 19 bis stessa legge.

Tra i compiti primari dell'Istituto, vi è quello di esprimere pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, Regioni e Province autonome, nonché di controllare e valutare gli interventi faunistici dai

predetti operati, attività che si è trasformata nel tempo in una vera e propria avocazione delle prerogative che per legge spettano allo Stato, Regioni e Province autonome, con particolare riferimento ai calendari venatori regionali.

Sedendo al Tavolo Tecnico Ristretto in sede di Conferenza delle Regioni, finalizzato al raggiungimento di una mediazione, sul tema "calendari venatori" tra ambientalisti, agricoltori e cacciatori, con la partecipazione delle istituzioni, l'ISPRA non ha mai dimostrato con il suo comportamento di essere un organo *super partes*, manifestamente schierandosi in favore delle tesi ambientaliste ed arroccandosi sul proprio documento "Guida alla stesura dei calendari venatori", a difesa di un arco temporale di prelievo venatorio 1 Ottobre/31 Dicembre, con riduzione e sospensione di molte specie cacciabili, anche in spregio alla vigente legge 157/92.

In ordine alla qualificazione dei pareri ISPRA sui calendari venatori basta chiarire che detti pareri non sono vincolanti per l'organo decidente.

E' nei propositi un forte impegno dell'ENALCACCIA e di FACE Italia, attesa l'attuale composizione dei membri dell'Istituto, affinché il potere di vigilanza su tale Ente ritorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In ogni caso l'ISPRA va comunque sottratto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente per essere ricondotto ad effettivo organo dello Stato, *super partes*, con le finalità ad esso attribuite dalla legge.